# REGOLAMENTO (CEE) N. 408/88 DELLA COMMISSIONE

**del 12 febbraio 1988**

**che prevede, per la campagna 1987/1988, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'adozione di misure speciali per la campagna 1987/1988 era subordinata alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 257 dell'atto di adesione oltre il 31 dicembre 1987; che detto periodo transitorio è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (3) fino al 31 dicembre 1990;

considerando che, nel caso del Portogallo, per facilitare la costituzione e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per la campagna 1987/1988, occorre prevedere a titolo transitorio, la possibilità di riconoscere provvisoriamente le organizzazioni non ancora dotate della struttura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 168/87 (5);

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di avviamento del regime comunitario di aiuto alla produzione in Portogallo, è opportuno prorogare sino al 30 giugno 1988, il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di coltura da parte degli olivicoltori;

considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori deve acquistare efficacia a decorrere dall'inizio della campagna 1987/1988; che è pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In Portogallo, per la campagna 1987/1988, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2261/84, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se:

a) è composta di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva,

ovvero

b) è composta, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente, ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra.

*Articolo 2*

In Portogallo, per la campagna 1987/1988, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, sono presentate entro e non oltre il 30 giugno 1988.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(5) GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 8.